



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°459 del 14/06/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 giugno 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FAUSTO PAVIA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA USD ARNARA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL'ART.61, COMMI 1 E 5 ED A CARICO DEL SIG. TESTA GIANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA U.S.D. ARNARA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

La Procura Federale, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza della segnalazione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Lazio, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Gianni Testa, tesserato per la società U.S.D. Arnara, per aver partecipato alle gare di Coppa Lazio di Seconda Categoria contro l'A.S.D. Circeo FC del 16 e 22 settembre 2018, senza averne titolo in quanto squalificato.

Deferiva, altresì, il sig. Pavia Fausto, per aver consentito, nella qualità di Presidente, l'utilizzo del calciatore Testa alle due gare, nonché nella qualità di dirigente accompagnatore per aver sottoscritto le relative distinte di gara, nonché la società U.S.D. Arnara per responsabilità diretta ed oggettiva.

All'udienza del 13/06/2019, erano presenti per la Procura Federale l'Avv. Bevivino ed il sig. Pavia Fausto personalmente ed in rappresentanza della società, nonché il legale difensore in rappresentanza del sig. Testa Gianni.

Le parti deducevano di aver raggiunto accordo ex art.23 del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che risulta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, dichiara efficace l'accordo e, pertanto

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni finali, ai sensi dell'art.23 del C.G.S.:

Pavia Fausto, inibizione di giorni 40;

Testa Gianni, squalifica di gare 2, da scontare in Coppa;

USD Arnara, ammenda di Euro 600,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABRIZIO TERCENZI, PRESIDENTE DELL'ASD ATLETICO MONTEPORZIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO ED A CARICO DEL SIG. FABIO FRASCHETTI, PER LE STESSA VIOLAZIONI DI CUI SOPRA ED A CARICO DELLA A.S.D. ATLETICO MONTEPORZIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamenti in merito alla condotta del sig. Fabio Frascchetti il quale, pur essendo dirigente della società A.S.D. Atletico Monteporzio, svolgerebbe attività di allenatore della squadra Allievi Regionali, privo della relativa abilitazione al Settore Tecnico".

La Procura Federale, rilevava preliminarmente che il procedimento in argomento scaturiva dalla segnalazione della Associazione Italiana Allenatori/Lazio, acquisita in data 31 ottobre 2018, in cui poneva in evidenza che tra i 46 allenatori "abusivi", senza abilitazione, figurava il nominativo di Fabio Frascchetti, tesserato per la società A.S.D. Atletico Monteporzio.

La Procura acquisiva vari elementi utili per l'indagine, quali le distinte di gara per la stagione sportiva 2017/2018 della società in questione, audizioni di alcuni calciatori della società, da cui accertava che, in effetti, il citato dirigente svolgeva l'attività di allenatore per la squadra Allievi Regionali stagione sportiva 2017/2018, senza il prescritto titolo abilitante, in sostituzione del tecnico Walter Dolci, dal mese di gennaio 2018 e fino al termine della stagione agonistica.

La Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, e visto che, successivamente, il Presidente della società inviava memoria difensiva, dalla quale non emergevano però circostanze esimenti delle violazioni contestate;

ritenuto pertanto che i fatti sopra riportati evidenziano i comportamenti dei soggetti in riferimento, violativi delle norme federali di cui all'oggetto, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società A.S.D. Atletico Monteporzio, sig. Fabrizio Terenzi, il sig. Fabio Frascchetti e la predetta società, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta per il giorno 13 giugno 2019, è presente per la Procura l'Avv. Bevivino, mentre per i deferiti sono presenti il sig. Terenzi Fabrizio, Presidente della società A.S.D. Atletico Monteporzio ed il sig. Frascchetti Fabio, tesserato della predetta società che presentavano, altresì, memoria difensiva al riguardo.

La Procura Federale deduce preliminarmente di aver raggiunto accordo, ai sensi dell'art.23 del C.G.S., proponendo le seguenti sanzioni:

pena base per entrambi i deferiti sig. Terenzi Fabrizio e Fraschetta Fabio di giorni 150 di inibizione;

pena base per la società A.S.D. Atletico Monteporzio Euro 900,00 di ammenda.

Le predette sanzioni sono state quindi ridotte nei seguenti termini:

pena finale per entrambi i deferiti sig. Terenzi Fabrizio e Fraschetta Fabio di giorni 100 di inibizione;

pena finale per la società A.S.D. Atletico Monteporzio Euro 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale Territoriale, valutato quanto sopra riportato, ritiene congrue le sanzioni proposte dall'Organo inquirente, tenuto conto del comportamento dei due deferiti, per violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare, ai sensi dell'art.23 del C.G.S., le seguenti sanzioni:

- Terenzi Fabrizio giorni 100 di inibizione;
- Fraschetta Fabio di giorni 100 di inibizione;
- A.S.D. Atletico Monteporzio Euro 600,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 14 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli